

S T A T U T O
DENOMINAZIONE

Art. 1

1.1 - E' costituita una Società consortile, ai sensi dell'art. 2615 ter Cod. Civ., nella forma di Società a responsabilità limitata con la denominazione:

"DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
SOCIETA' CONSORTILE A R.L."

Art. 2

2.1 - La società ha sede nel Comune di all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 - L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub **2.1**; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

Art. 3

3.1 - La società consortile rappresenta il Distretto Agroalimentare di Qualità della Provincia di Benevento con filiera di riferimento la filiera vitivinicola e filiere accessorie la filiera olivicola e la filiera ortofrutticola.

La società, che non ha fini di lucro e che non può in alcun modo distribuire utili sotto qualsiasi forma, si costituisce ed opera entro il quadro normativo di riferimento di cui:

- al D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228, art. 13;
- alla Legge 27 dicembre 2017, n.205, art. 1, comma 499;
- alla Legge Regionale della Campania 8 agosto 2014, n.20;
- al Regolamento Regionale della Campania 1 ottobre 2019 n.8
- ed alle altre fonti normative e programmatiche in materia emanate o ad emanarsi nazionali e regionali.

Nel quadro e nella prospettiva dello sviluppo di un'economia che sia, al contempo, sostenibile e competitiva, la Società, unitamente ai Soci, nell'interesse del sistema territoriale di riferimento, coincidente con l'areale di produzione delle uve Sannio Doc DOP, corrispondente all'intero territorio amministrativo della Provincia di Benevento, persegue l'obiettivo di attivare meccanismi innovativi di collaborazione tra Operatori.

L'obiettivo perseguito è quello di progettare, sviluppare e gestire, in una logica distrettuale, percorsi di sviluppo agricolo, agroindustriale ed agroalimentare innovativi e sostenibili e delle attività connesse ai sensi di legge, finalizzati a più evoluti modelli di business nel settore vitivinicolo nonché nel settore olivicolo ed ortofrutticolo nonché nei settori ai medesimi direttamente e indirettamente connessi ovvero verticalmente ed orizzontalmente integrati.

In tal senso persegue un'opzione strutturata di relazioni finalizzate all'attivazione di un modello di economia e di benessere sociale intelligente, sostenibile nella logica della green economy e della circolarità, connesso in un sistema efficiente relazionale al suo interno e con i mondi ed ambienti di riferimento esterni, finalizzata ad una occupazione di qualità e ad un progetto

sociale, economico e ambientale integrato con il patrimonio ambientale e culturale e la sicurezza, fondato su iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

La Società promuove ed implementa una precisa strategia di sviluppo settoriale e territoriale e svolge le attività necessarie alla predisposizione delle misure e delle iniziative per il raggiungimento degli Obiettivi Strategici.

Nello specifico opera per la:

- promozione e valorizzazione dei marchi e delle denominazioni che identifichino il sistema distrettuale, le sue produzioni e le imprese aderenti, evidenziandone i caratteri di tracciabilità, di sostenibilità e di circolarità ed i legami con i territori di appartenenza;
- elaborazione ed implementazione di programmi di sviluppo agricolo, industriale e di innovazione di processo, di prodotto, gestionale, organizzativa e tecnologica improntato alla sostenibilità ed alla circolarità;
- realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico con connesse azioni tese alla progettazione di azioni di partenariato pubblico privato per la realizzazione di infrastrutture strumentali allo sviluppo congiunto del sistema impresa e del più ampio sistema territoriale di riferimento.
- riqualificazione settoriale e sviluppo delle filiere e dei poli di specializzazione e riposizionamento competitivo;
- creazione e gestione di piattaforme e reti tecnologiche materiali ed immateriali per la gestione di processo 4.0 e per la promozione e la commercializzazione dei prodotti del distretto e, più in generale, per accrescere la visibilità dei marchi e denominazioni e le opportunità commerciali nonché per la comunicazione in materia di responsabilità sociale;
- pianificazione ed esecuzione di azioni di comunicazione congiunta, attraverso la selezione e l'utilizzo di strumenti online (es. social media, banner, etc.) ed offline (es. materiale promozionale, cataloghi, brochure, showroom, etc.);
- esecuzione di azioni di comunicazione coordinata ed integrata e marketing intelligence finalizzate ad individuare nuovi mercati nazionali ed internazionali di maggiore potenzialità per la commercializzazione dei prodotti ed i servizi realizzati dalle singole imprese e dal territorio;
- partecipazione congiunta a fiere di settore, eventi ed altre iniziative e manifestazioni organizzate in ambito nazionale ed internazionale e idonee alla promozione del Distretto, del territorio e delle imprese aderenti, nonché alla creazione di nuovi contatti con intermediari ed operatori commerciali specializzati e connesse azioni di internazionalizzazione e penetrazione in nuovi mercati;
- partecipazione a bandi competitivi, bandi pubblici, gare di appalto e, più in generale, accesso ad opportunità agevolative e di finanziamento pubblico o privato, regionali, nazionali e comunitarie, in tutte le tipologie anche di natura fiscale, utili al rafforzamento del Distretto e delle sue attività e delle imprese aderenti;
- progettazione, organizzazione e gestione di attività di formazione professionale in tutte le tipologie e forme rivolte alle imprese partecipanti, anche in collaborazione con soggetti terzi qualificati;
- progettazione, organizzazione e gestione di attività di compliance aziendale specificatamente in campo ambientale, da far valere anche in sede di controllo;

- stipula di accordi e convenzioni con enti pubblici o privati finalizzati alla gestione congiunta di attività, servizi e iniziative di comunicazione, logistica e commercializzazione;
- partecipazione a tavoli tecnici ed istituzionali, incontri di approfondimento ed altre iniziative finalizzate a dare visibilità al Distretto e alle imprese aderenti e a promuovere il confronto con interlocutori pubblici e privati per sostenere ed accrescere lo sviluppo e la competitività del territorio sannita;
- attuazione di tutte le attività comunque ritenute utili ai fini del perseguimento degli obiettivi strategici del Distretto
- promuovere lo studio di problemi che interessino il sistema Territoriale distrettuale;
- promuovere ed implementare modalità di interazione e collaborazione con il sistema della formazione scolastica, tecnica, universitaria;
- studiare e proporre nuove forme di collaborazione tra sistema produttivo Comuni ed altri Enti territoriali e/o altre istituzioni pubbliche e/o private per il raggiungimento dei fini generali;
- dar vita, partecipare o contribuire, nelle forme e con le modalità consentite dalla legge, a fondazioni, associazioni, istituzioni specializzate, consorzi, società di capitali o altri enti il cui oggetto sia connesso ovvero funzionale alle attività e agli scopi del Distretto;
- ricevere e gestire finanziamenti e contributi, pubblici e privati;
- promuovere, coordinare, gestire programmi, progetti e sovvenzioni comunitari, nazionali e regionali;
- cooperare nello sviluppo di programmi e progetti finanziati, con autorità e soggetti, pubblici e/o privati, nazionali, regionali, locali;
- gestire, per conto delle medesime autorità e soggetti di cui innanzi, progetti e programmi di diversa natura;
- promuovere ed attivare partenariati pubblici-privati attuando programmi e progetti complessi mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
- implementare e gestire strutture di servizio allo sviluppo del territorio e degli assets materiali ed immateriali del medesimo;

La società consortile per il perseguimento dello scopo sociale potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie ed economiche nonché assumere interessenze, quote e partecipazioni sociali e azionarie in altre imprese e consorzi nazionali ed esteri.

La Società potrà, inoltre, prestare fidejussioni, avalli, concedere garanzie anche reali per le obbligazioni proprie e dei consorziati pure nei confronti di banche ed istituti di credito, potrà altresì effettuare cessioni, rilievi ed assunzioni di obbligazioni dei consorziati nei confronti di chiunque e nell'interesse dei consorziati.

Essa potrà, inoltre, svolgere, per le società consorziate, consociate e partecipate servizi tecnici e amministrativi e di coordinamento, **temporary management** e management di progetto e di programma, servizi di marketing strategico ed operativo, servizi di assistenza e pianificazione finanziaria; potrà effettuare versamenti sotto qualsiasi forma, quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale ed in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate e/o a copertura delle perdite e, infine, finanziamenti, il tutto nel rispetto della normativa prevista in materia di trasparenza bancaria.

Alla società è inibita la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.Lgs. 415/1996.

La società, in proprio e/o per i suoi consorziati, si propone di intraprendere ed attivare nuove iniziative imprenditoriali, nuove iniziative di ricerca di base, industriale e di sviluppo **precompetitivo**, prototipale e di ingegnerizzazione, nuove iniziative di formazione e di servizio ed intende, pertanto, avvalersi, ove possibile, di tutte le agevolazioni, anche di natura fiscale, previste dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia di incentivazione alla creazione, accelerazione, consolidamento, innovazione di impresa con particolare riguardo alle iniziative ricadenti nelle aree **sottoutilizzate** e specificatamente nel Mezzogiorno d'Italia.

A tal fine la società potrà attivare norme di legge finalizzate alla agevolazione di programmi ed investimenti consortili e/o di programmi ed investimenti attivati dai singoli consorziati ma riconducibili ad una unitaria finalità di sviluppo coerentemente con le finalità consortili.

In tal caso la società accompagnerà i consorziati nell'iter procedurale e progettuale fornendo servizi finalizzati all'assolvimento degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dalle norme di riferimento.

Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto sociale, le quali necessiteranno, per la loro esplicazione, dell'ausilio di professionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale comunque dotato di peculiari qualifiche e/o competenze, l'attività della società verrà esercitata mediante l'utilizzazione, in qualunque forma giuridica e sotto la responsabilità di detti professionisti e/o di detto personale.

Analogamente la società svolgerà la propria attività sia direttamente mediante proprie strutture tecnicamente organizzate sia avvalendosi di strutture terze, consorziate o meno.

La società potrà svolgere la sua attività non solo su tutto il territorio nazionale ma anche all'estero.

Potrà, inoltre, assumere mandati e rappresentanze di aziende italiane ed estere operanti nel settore delle attività di propria competenza ed istituire filiali sia in Italia che all'estero; potrà assumere e gestire contratti in proprio ovvero in nome e per conto dei consorziati quale capofila e coordinatore per l'attività di essi medesimi.

Potrà, pertanto, partecipare a procedure di evidenza pubblica in rappresentanza dei consorziati medesimi, sia direttamente sia in consorzi di scopo e ad associazioni temporanee di scopo e di imprese.

3.2 L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dalla assemblea dei soci.

Art. 4

4.1 - La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

5.1 - Il capitale sociale è fissato in Euro

diviso in quote che possono essere di differente ammontare.

5.2 - Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro e/o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto ovvero, in forza di decisione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 36.

5.3 - La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.4 - In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

5.5 - E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 27.

5.6 - Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.7 - Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.8 - Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

5.9 - In considerazione degli scopi della società i soci potranno prevedere ai sensi dell'art. 2615 ter, secondo comma, cod.civ. il versamento di contributi a carico dei soci non rimborsabili.

Art. 6

6.1 - Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

6.2 - In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 7

7.1 - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non

costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 - In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

7.3 - Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

PARTECIPAZIONI

Art. 8

8.1 - Possono far parte della Società consortile tutte le imprese singole o collettive che siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale. Possono, altresì, partecipare alla società enti pubblici, anche territoriali, o enti privati svolgenti attività finanziaria, assicurativa o di assistenza tecnica.

8.2 - E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

8.3 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 9

9.1 - Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

9.2 - Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 10

10.1 - Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso da almeno il settantacinque per cento (75%) degli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata; i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi ai sensi del successivo art. 12, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma del successivo art. 32. Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti nel registro delle imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto ai sensi del successivo punto 10.3.

10.2 - Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo

esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

10.3 - Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 10.1 e 10.2, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza

della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto;

- nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel registro delle imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;

- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci;

- le suddette formalità si osservano anche in caso di trasferimento di azienda o di ramo di azienda.

TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 11

11.1 - Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dall'articolo 2284 del Codice Civile. La procedura prevista da detto articolo sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;

- in caso di liquidazione gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato a sensi del successivo art. 28.1

- sempre in caso di liquidazione, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, diciotto e trenta mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari a quella del tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da "Il Sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso.

Si applica la disposizione di cui al successivo art. 28.3.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci ai sensi del successivo art. 13, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12

12.1 - I soci decidono **sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto**, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.2 - In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci
- f) l'approvazione del Piano di Distretto su proposta dell'organo amministrativo da aggiornarsi con cadenza annuale entro il termine di legge per l'approvazione del bilancio di esercizio.

12.3 - Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art. 13 che nelle forme di cui al successivo art. 14, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

12.4 - In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma c.c., non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Art. 13

13.1 - Le **decisioni dei soci**, salvo quanto previsto al successivo art. **14.1**, sono adottate mediante **consultazione scritta**, ovvero sulla base del **consenso espresso per iscritto**.

13.2 - Nel caso si opti per il sistema della **consultazione scritta** dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul *Libro delle decisioni dei Soci*.

13.3 - Nel caso si opti per il sistema del **consenso espresso per iscritto** dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto favorevole.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi.

13.4 - Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.5 - Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci che hanno partecipato alla decisione a condizione che i suddetti partecipanti nel complesso rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

13.6 - La decisione dei soci, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel *Libro delle decisioni dei soci*. La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta dovrà essere controllata da un Amministratore e da almeno un socio, che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla trascrizione medesima. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

13.7 - Non si applica la disposizione di cui al precedente punto **13.6** nel caso in cui la decisione adottata ai sensi del precedente punto **13.2** (consultazione scritta) sia stata scritta direttamente in originale nel *Libro delle decisioni dei soci*.

13.8 - I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il *Libro delle decisioni dei soci*.

Art. 14

14.1 - Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. **12.2** ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate **mediante deliberazione assembleare** nel rispetto del metodo collegiale.

14.2 - A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

14.3 - L'Assemblea **viene convocata** con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati

dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.4 - Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

14.5 - In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita **in forma totalitaria** quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 15

15.1 - L'Assemblea **è presieduta** dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

15.2 - L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

15.3 - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

15.4 - E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 16

16.1 - Il voto di ciascun socio **vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.**

16.2 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel registro delle imprese.

16.3 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai componenti l'organo di controllo, se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

16.4 - L'assemblea è **regolarmente costituita:**

- **in prima convocazione** con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale;

- in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il venti per cento del capitale sociale;

16.5 - L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

16.6 - L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera, a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dal precedente art. 12.2 punti d), e) ed f) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della **regolare costituzione** dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta **per l'approvazione** della deliberazione.

Art. 17

17.1 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da **verbale** sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

17.2 - Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

17.3 - Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

17.4 - Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

17.5 - Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel *Libro delle decisioni dei soci*.

AMMINISTRAZIONE

Art. 18

18.1 - La società sarà essere amministrata da un **Consiglio di Amministrazione** composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di nove membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

18.2 - Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

Art. 19

19.1 - Gli Amministratori resteranno **in carica** fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

19.2 - In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

19.3 - E' ammessa la rieleggibilità.

19.4 - Ai sensi del precedente art. **18.1** se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri cade l'intero Consiglio di amministrazione.

Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

19.5 - La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 20

20.1 - Il **Consiglio di Amministrazione**, nominato ai sensi del precedente art. **18.1** elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 21

21.1 Le decisioni del **Consiglio di Amministrazione**, salvo quanto previsto al successivo art. **22.1**, sono adottate mediante **consultazione scritta** ovvero sulla base del **consenso espresso per iscritto**.

21.2 - Nel caso si opti per il sistema della **consultazione scritta** dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione);
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul *Libro delle decisioni degli Amministratori*.

21.3 - Nel caso si opti per il sistema del **consenso espresso per iscritto** dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni agli Amministratori dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel *Libro delle decisioni degli Amministratori*.

21.4 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

21.5 - La decisione degli Amministratori, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo nel *Libro delle decisioni degli Amministratori*. La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della società.

21.6 - Non si applica la disposizione di cui al precedente punto **21.5** nel caso in cui la decisione adottata ai sensi del precedente punto **21.2** (consultazione scritta) sia stata scritta direttamente in originale nel *Libro delle decisioni degli Amministratori*.

21.7 - Qualora ne facciano richiesta almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con il metodo collegiale.

Art. 22

22.1 - Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ. ovvero nel caso di cui al precedente art. **21.7** ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le **decisioni del Consiglio di Amministrazione**, che sia stato nominato a sensi del precedente art. **18.1** sub b), debbono essere adottate **mediante deliberazione collegiale**.

22.2 - A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo

scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel *Libro delle decisioni degli Amministratori*;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

22.3 - Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

22.4 - E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

22.5 - Il Consiglio di amministrazione **delibera validamente** in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

22.6 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da **verbale** sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel *Libro delle decisioni degli Amministratori*.

22.7 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza ai sensi del successivo art. 35 debbono essere adottate con deliberazione collegiale ai sensi del presente articolo, da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

Art. 23

23.1 - **All'organo amministrativo** è affidata la gestione della società: a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere **tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione**, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

23.2 - In particolare **è riservata all'assemblea dei soci** ai sensi dei precedenti artt. **12.2** e **14.1** la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti dei soci.

23.3 - Il Consiglio di Amministrazione **può delegare** tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui agli artt. 2381 e 2475, 5° comma, c.c. e di cui al precedente punto **23.1** ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Art. 24

24.1 - Gli Amministratori hanno la **rappresentanza generale** della società.

24.2 - La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, o al direttore generale, se nominati, nel limite delle attribuzioni loro delegate.

24.4 - La nomina di **direttori e di institori** spetta all'Organo Amministrativo. Per la nomina di **procuratori speciali** valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

Art. 25

25.1 - Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

25.2 - La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo controllo, se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

25.3 - All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 26

26.1 - La nomina dell'organo di controllo o del revisore dovrà essere effettuata nei casi di obbligatorietà, previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

RECESSO E ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 27

27.1 - Il **diritto di recesso** compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

27.2 - L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente punto **27.1**, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

27.3 - I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 28.

Art. 28

28.1 - I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il **rimborso della propria partecipazione** in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo del socio receduto, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

28.2 - Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

28.3 - Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Art. 29

29.1 - Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere **escluso** qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

29.2 - L'esclusione è decisa dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi dei precedenti artt. 14 e segg..

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale conserva comunque il diritto di intervenire all'assemblea.

29.3 - La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti

della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

29.4 - Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 28, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

BILANCIO

Art. 30

30.1 - Gli **esercizi sociali** si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

30.2 - Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del **bilancio di esercizio** ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

30.3 - Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 13, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 31

31.1 - Lo **scioglimento anticipato volontario** della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

31.2 - Nel caso di cui al precedente comma 1) nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

31.3 - La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

31.4 - Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

31.5 - Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

TITOLI DI DEBITO

Art. 32

32.1 - La società può emettere **titoli di debito**.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, salvo quanto disposto dal successivo art. 35.

32.2 - La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

32.3 - I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

32.4 - La decisione di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33

33.1 - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori ed organo di controllo (se nominato) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un **Collegio Arbitrale**, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

33.2 - Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

33.3 - Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione del costo stesso.

33.4 - Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

33.5 - Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 27.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34

34.1 - Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal registro delle imprese.

34.2 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 35

35.1 - Le decisioni relative alle seguenti operazioni possono essere adottate, in luogo dell'assemblea dei soci, dal **Consiglio di Amministrazione**, con deliberazione collegiale ai sensi del precedente art. 22:

- l'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 5.3;

- l'adozione, nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'art. 2482-bis cod. civ.;

- la approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.;

- l'emissione dei titoli di debito di cui al precedente art. 32.

Art. 36

37.1 - Le disposizioni del presente STATUTO si applicano anche nel caso in cui la società abbia **un unico socio**, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Art. 37

38.1 - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società consortili a responsabilità limitata.